



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### LA PRIMA PRESIDENTE

1. – È pervenuta dal Tribunale per i minorenni di Lecce l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c., recante il numero di R.G. 19676/2023 relativa ad un procedimento promosso dai nonni materni di un minore che chiedevano di procedere ex artt. 317-*bis* e 333 c.c., con emissione di provvedimenti urgenti *inaudita altera parte*, atteso il fondato pericolo di grave pregiudizio per il minore ove non si fosse proceduto tempestivamente a modificare il regime in atto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale; il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito emetteva in data 29.6.2023 un provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c., con cui disponeva, tra l'altro, il collocamento temporaneo del minore presso l'abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali;

veniva disposta udienza di conferma, modifica, revoca il 13.7.2023, ai sensi dell'art. 473-*bis*.15 c.p.c. e, con provvedimento monocratico, veniva confermato il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni, con parziale modifica di quello emesso *inaudita altera parte*;

avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo davanti la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, dalla madre del minore;

la Corte d'Appello, con provvedimento del 9.8.2023, dichiarava la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuando quale giudice competente il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, ed assegnava al reclamante il termine di 10 giorni per la riassunzione della causa. In parte motiva il giudice d'appello argomentava che il reclamo proposto non poteva essere

inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473-*bis*.24 c.p.c. prevista per i provvedimenti temporanei ed urgenti, ma l'impugnazione doveva ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-*bis* e segg. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., doveva radicarsi presso il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato e quindi presso il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale;

in data 11.8.2023 la madre del minore riassumeva il giudizio presso il suindicato Tribunale per i minorenni e reiterava il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico, insistendo nel merito per l'accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell'abitazione materna. Il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore, nel costituirsi nel presente giudizio, in via preliminare, deducevano l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento indifferibile *ex art. 473-bis*.15 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che nulla prevede sulla sua impugnabilità. Sostenevano, con motivazioni variamente articolate, che la decisione della Corte, che aveva declinato la sua competenza in favore di quella del giudice di primo grado, era errata.

2. – Anche alla luce di queste ultime osservazioni il Tribunale per i minorenni di Lecce ha ritenuto di avvalersi del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* c.p.c.

In relazione alle condizioni di ammissibilità previste dalla norma ha rilevato:

- la preliminare decisione relativa alla impugnabilità dei provvedimenti indifferibili disposti ante o in corso di causa *ex art. 473-bis*.15 c.p.c., così come la conseguenziale individuazione del giudice competente, sono entrambe necessarie e rilevanti ai fini della decisione;
- presentano gravi difficoltà interpretative sia in relazione all'applicabilità del modello del procedimento cautelare uniforme sia in ordine al modello di reclamabilità-ricorribilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti secondo il modello contenuto negli artt. 473-*bis*.22 e 24 c.p.c.
- sono suscettibili di riproporsi in numerosi giudizi, come già attestato dalla varietà delle soluzioni che si affacciano nella giurisprudenza di merito;



- la questione per la sua assoluta novità non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione.

3. – I requisiti di ammissibilità sopra illustrati ricorrono senz'altro, tenuto conto del vivace dibattito che si riscontra in dottrina ed in giurisprudenza sull'art. 473-*bis*.15 c.p.c. e sul suo regime d'impugnabilità. Non vi era nella disciplina legislativa antecedente la previsione espressa di uno strumento cautelare *ante causam* nei procedimenti aventi ad oggetto famiglie e minori, pur se la giurisprudenza di merito prevalente riteneva ammissibile la tutela cautelare nonostante vi fosse lo strumento analogo ma non sovrapponibile della modifica, per ragioni di urgenza, dei provvedimenti già assunti in corso di giudizio.

4. – Il legislatore della riforma ha previsto, da un lato, ex art. 473-*bis*.22 l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti in corso di causa, reclamabili (e ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.) ove aventi ad oggetto: a) la sospensione o sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale; b) sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori; c) l'affidamento a soggetti diversi dai genitori; dall'altro lato, l'adozione di provvedimenti indifferibili, *ante causam*, quando la convocazione delle parti ne potrebbe pregiudicare l'attuazione ex 473-*bis*.15 c.p.c., da confermare, modificare o revocare una volta disposta la convocazione delle parti.

L'oggetto del quesito non riguarda la reclamabilità del provvedimento emesso *inaudita altera parte*, ma di quello adottato nel contraddittorio cd. differito. La norma non contiene alcuna previsione espressa al riguardo ma l'attrazione nella sfera dei diritti inviolabili della persona (in particolare il soggetto minore) ha indotto la dottrina e la giurisprudenza di merito a porsi il problema della necessità di un controllo anche in mancanza di sopravvenienze fattuali, non reputando sufficiente il diritto di richiedere la modifica dei provvedimenti in corso di causa ex artt. 473-*bis*.22 e 24 c.p.c.

5. – Il ventaglio di soluzioni che si prospettano (non impugnabilità; reclamabilità davanti alla Corte d'Appello sez. famiglie e minori; reclamo davanti al Tribunale



sul modello dell'art. 669-terdecies c.p.c.) pone l'esigenza di verifiche ulteriori dell'ammissibilità del ricorso al rinvio pregiudiziale.

5.1. – La doppia declinatoria della competenza, del primo giudice investito della causa e del giudice della riassunzione, trova nel nostro ordinamento processuale uno strumento tipizzato di individuazione del giudice competente nell'art. 45 c.p.c. L'organo investito in riassunzione della causa può officiosamente chiedere alla Corte di Cassazione di risolvere il conflitto negativo di competenza. Il modello processuale applicabile è quello del regolamento di competenza (artt. 46 e ss c.p.c., con sospensione del processo *a quo* nella pendenza del giudizio regolativo).

5.2. – A questo rilievo deve aggiungersi che, ferma la natura cautelare dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ne esclude, in via generale, la ricorribilità ex art. 111, settimo comma, Cost. per difetto di definitività. Ciò impone un confronto con la previsione, contenuta nell'art. 363-bis c.p.c., secondo la quale la questione, per essere ammissibile, non deve essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità e dunque, secondo una parte della dottrina, deve essere scaturita da un procedimento che sfoci in un provvedimento ricorribile ex art. 111 Cost. Un'altra interpretazione, tuttavia, valorizza, al riguardo, il requisito della necessità della soluzione del quesito ai fini della definizione anche parziale del giudizio proprio al fine di escludere la limitazione dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale solo ai provvedimenti ricorribili (anche ex art. 111 Cost.) in cassazione e più in generale, pone in risalto la funzione di espansione dell'intervento nomofilattico del giudice di legittimità, consequenziale all'introduzione dell'art. 363 bis c.p.c. La questione, nei medesimi termini, è stata già rimessa all'esame delle S.U. e verrà discussa all'udienza del 30 gennaio 2024.

6. – In conclusione, la natura di puro diritto della questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Lecce e la rispondenza della stessa ai criteri previsti dall'art. 363-bis c.p.c. conducono ad una valutazione complessiva di



ammissibilità, e alla assegnazione del quesito alla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che terrà conto anche dei profili di criticità sub par. 5.1. e 5.2.

**P.Q.M.**

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara ammissibile il quesito formante oggetto di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale per i minorenni di Lecce con l'ordinanza di cui in premessa e dispone l'assegnazione alla Prima Sezione Civile.

Roma, 2 novembre 2023

La Prima Presidente  
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 06/11/23



CAUSAZIONE GIUDIZIARIA  
Dot.ssa Silvia Abate

